

ACCERTAMENTO

La società sopravvive all'estinzione solo per il Fisco

di Luigi Ferrajoli

Come è noto, il 19 settembre scorso il Governo ha approvato la seconda versione dello *“Schema di Decreto Legislativo recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”* in attuazione della L. n. 23/2014, che ha disposto la delega al Governo per l'attuazione di un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita.

Nel capo dedicato all'
eliminazione degli adempimenti superflui spicca una norma,
l'art. 28, non contenuta nella
prima versione della bozza di Decreto Legislativo che, seppur non attinente al tema trattato in quanto non finalizzata all'eliminazione di alcun adempimento, è destinata a produrre **effetti** rilevanti sulle società di cui si chiede la **cancellazione** dal Registro delle imprese.

La citata norma modifica gli effetti dell'
'estinzione della società disciplinata dal codice civile disponendo che
“ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 del cod.civ. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”.

L'intervento è finalizzato a
coordinare le disposizioni di cui al codice civile, come modificate dalla riforma del diritto societario del 2003, che ha disposto l'estinzione della società con effetto dalla cancellazione della stessa dal Registro delle imprese, e le
norme riguardanti la validità e l'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi e contributi, al fine di evitare che le azioni di **recupero** poste in essere dagli enti creditori possano essere **vanificate**.

A tal proposito, si rileva un orientamento giurisprudenziale consolidato (in particolare Cass. SS.UU. nn. 4060/2010, 4061/2010, 4062/2010), che sostiene la **natura costitutiva** della cancellazione delle società dal Registro delle imprese, con l'effetto conseguente dell'estinzione della società di capitali **indipendentemente** dalla esistenza di crediti e debiti insoddisfatti e/o di rapporti non ancora definiti al momento della cancellazione.

L'orientamento indicato ha **superato** il precedente, secondo il quale la cancellazione dal Registro delle imprese **non** determinava l'**estinzione** della società fino al momento della conclusione di tutti i rapporti giuridici **pendenti** facenti capo alla società stessa.

La normativa civilistica è funzionale a garantire **tempi brevi e certi** della cancellazione e della realizzazione dei conseguenti effetti, ma tale celerità si **scontra** con la realizzazione delle azioni di controllo e **recupero** fiscale e contributivo, regolati da disposizioni che ne prevedono lo sviluppo e l'avvio anche in tempi **successivi** rispetto alla estinzione secondo la normativa civilistica.

L'intento di **agevolare** gli enti creditori nelle loro azioni di recupero, in particolare **Amministrazione finanziaria e INPS**, non è certo celato.

Il termine di cinque anni è stato individuato avuto riguardo, in particolare, i **termini per l'accertamento** in ipotesi di omessa dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'Iva, di cui agli artt. 43, co. 2, del d.P.R. n. 600/73 e 57, c. 2 del d.P.R. n. 633/72.

Il citato art. 28 dello schema di decreto legislativo interviene anche in tema di **responsabilità** ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci modificando l'art. **36 del d.P.R. n. 602/73**.

Nello specifico, i **liquidatori** dei soggetti all'IRES che non versano, con le attività della liquidazione, le imposte dovute nel periodo della liquidazione stessa e per quelli anteriori, **rispondono in proprio** **se non provano** di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione dei beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è **commisurata all'importo** **dei crediti d'imposta** che avrebbero trovato capienza in sede di **graduazione** dei crediti.

Infine, con riguardo al denaro e ai beni **assegnati** anteriormente alla liquidazione o in tal sede, viene aggiunta al co. 3 del predetto art. 36, la disposizione per la quale tale assegnazione si **presume** proporzionalmente equivalente alla **quota di capitale** detenuta dal socio o associato, salvo prova contraria.